

**SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO****Unità organizzativa Attività Produttive****ORDINANZA N. 164****JESOLO, 06/11/2017**

Dirigente: dott. Massimo Ambrosin

Responsabile del procedimento: Valentina Gambato

Referente pratica: Marco de Mitri

e-mail: [commercio@comune.jesolo.ve.it](mailto:commercio@comune.jesolo.ve.it)

telefono: 0421.359239

**OGGETTO: ORDINANZA MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO ANNO 2017/2018.****IL SINDACO**

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per la organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928;

ACCERTATO che l'art. 13 del succitato R.D. n. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini;

ACCERTATO altresì che i Servizi Veterinari hanno il compito di fissare l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni compreso il prelievo per l'esame trichinoscopico;

RICHIAMATO il Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009 "relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento";

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010, Attuazione della Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

VISTO il decreto legislativo n. 131 del 6 novembre 2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali

VISTA la D.G.R. n. 1251 del 28 settembre 2015, la quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la proposta prot. 67705 del 9 ottobre 2017 dell'AULSS n. 4 VENETO ORIENTALE della Regione del Veneto;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

### ORDINA

- 1. è consentita nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2017, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei cittadini interessati;**
- i cittadini residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini a domicilio per consumo privato, devono sottoporre le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, alla visita ispettiva da parte del Veterinario Ufficiale;
- gli interessati, almeno 48 ore prima della macellazione, dovranno rivolgere domanda al Sindaco che rilascerà l'autorizzazione;
- è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- è consentita la macellazione di un solo suino, o, al massimo di due suini per nucleo familiare;
- è fatto obbligo di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- è altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti da esse derivati;
- il personale addetto alla macellazione dei suini (norcini) dovrà essere in regola con le norme regionali, nazionali e comunitarie per quanto riguarda la formazione igienico-sanitaria e sul benessere alla macellazione;
- le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico sanitarie;
- è vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata eseguita dal Veterinario Ufficiale la visita ispettiva, e consumare le carni ed i prodotti derivati prima dell'acquisizione dell'esito negativo delle analisi relative alla trichinella effettuate dall'IZS tramite i Servizi Veterinari competenti;
- è vietata la iugulazione dei suini che non siano stati preventivamente abbattuti con uno dei metodi di stordimento previsti ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009;
- i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

### AUTORIZZA

**nel periodo compreso dell'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2017, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati**

### DISPONE

l'affissione all'albo pretorio online del presente provvedimento per 30 (trenta) giorni e la sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Jesolo sino al 31/03/2017;

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

### COMUNICA

A norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'u.o. Attività Produttive ed il responsabile del procedimento è il responsabile dell'unità organizzativa medesima, Valentina Gambato.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione a mezzo pec del presente atto.



per IL SINDACO  
Valerio Zoggia  
IL VICESINDACO  
Roberto Rugolotto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.